

SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)

Sede di BRENO
Tel. 0364/329349-0364/329316
e-mail: economato@asst-valcamonica.it
e-mail: controlli.economato@asst-valcamonica.it

Spett.le Gamma Darfo s.r.l.

Trasmissione via PEC: amministrazione.gammadarfo@pec.it

**Oggetto: Contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs n. 36/2023 per la fornitura di n. 6 cordless per le Cure Domiciliari di Edolo (BS) e di Breno (BS)
CIG A04E2BA2AB
CUP E89G21000020006**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica, di seguito denominata anche solo per brevità "Azienda", con sede legale in Breno (BS), Via Nissolina n. 2, C.F. e P.IVA 03775830981, in persona del Direttore SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato), Ing. Francesco Mazzoli, nato [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione, giusta Delega attribuita con Decreto del Direttore Generale n. 8 del 03.01.2024.

e

La Società Gamma Darfo S.r.l. (di seguito denominata anche solo per brevità "Fornitore"), con sede legale in Rogno (BG), Via Montegrappa n. 35, C.F. 01754270179, P.IVA 00652320987, nella persona del Dott. Albertinelli Mirco, in qualità di Legale Rappresentante, nato a Iseo (BS), il [REDACTED], C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della società.

Premesso che

Con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 07.03.2024 è stata affidata a codesta Spett.le Società la fornitura di n. 6 cordless per le Cure Domiciliari di Edolo (BS) e di Breno (BS) per l'importo di € 406,99 di cui € 73,39 per IVA al 22%.

Tutto ciò premesso, le Parti, così come in epigrafe rappresentate, concordano e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e allegati

La presente lettera commerciale ha valore di contratto telematico.
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Tutti i documenti richiamati all'interno del presente contratto e materialmente allegati allo stesso ne formano parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Condizioni di fornitura

Si richiamano espressamente le condizioni dettagliate preventivo registrato al protocollo ASST n. 0000252/24 del 04.01.2024 presentato dal Fornitore e dallo stesso espressamente accettate.

Articolo 3 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs n. 36/2023, non è richiesta la costituzione della garanzia definitiva in quanto il valore complessivo della fornitura è inferiore ad € 40.000,00.

Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., obbligandosi, altresì, a comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione relativa agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del Fornitore entro sette giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro sette giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il Fornitore è tenuto altresì a comunicare all'Azienda gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti/ subaffidatari comunque denominati.

Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/subaffidatario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 5 – Subappalto e clausola Trasparenza e Tracciabilità (T&T)

Il Fornitore ha dichiarato di non avvalersi del subappalto per le prestazioni oggetto del presente contratto.

Obblighi dell'impresa e delle filiere dei subcontraenti: il Fornitore ed i subcontraenti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto, il Fornitore ed i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Azienda, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 119 del D.lgs n. 36/2023 e quelle di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990.

L'Azienda, il Fornitore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontraenti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte del Fornitore.



L'Azienda si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Impresa che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Tempi e modalità di trasmissione: la compilazione della scheda T&T a cura del Fornitore avviene contestualmente con la trasmissione all'Azienda della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La validazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

Sanzioni e penali: a norma di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010, la mancata previsione - all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto - della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della Scheda T&T da parte del Fornitore è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

E' equiparato al caso dell'omessa trasmissione della Scheda T&T quello della trasmissione alla Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle Autorità competenti.

Nel caso l'Azienda accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, art. 3 della L. n. 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato e comunque non inferiore a € 500,00.

Nel caso l'Azienda accerti un ritardato invio della Scheda T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all'1‰ del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Azienda accerti che la Scheda T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare all'esterno fatti o notizie di cui siano venute a conoscenza relativamente all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto e di attenersi in relazione al trattamento di dati personali alla disciplina prevista dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD) recepito con D.Lgs n.101/2018.

L'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (di seguito RGPD) che i dati personali del Fornitore saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'Azienda e trattati dal personale della stessa nominati incaricati del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD.

I dati personali del Fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il Fornitore potrà richiedere l'accesso agli stessi, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o di opporsi al trattamento (art. 15 e segg. del RGPD). Il Fornitore può prendere visione dell'informativa completa, che trova sul sito internet dell'Azienda.

Il Fornitore si impegna a svolgere le attività oggetto di contratto con la massima diligenza e correttezza, nel rispetto della riservatezza di tutti i fatti, le attività ed i documenti inerenti il Titolare del trattamento e di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

I dati personali comunicati dal Titolare del trattamento al Fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le parti.

Il Fornitore ha dichiarato di non trattare dati personali nell'esecuzione del contratto.

Articolo 7 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Lettera d'Invito, a quanto previsto nell'offerta presentata in fase di gara ed alle leggi vigenti in materia.

Articolo 8 – Foro competente

Per eventuali controversie, non risolte direttamente dall'Amministrazione della ASST, o attraverso arbitrato, sarà competente il Foro di Brescia.

Articolo 9 – Allegati

Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- L'offerta formulata dal Fornitore e tutta la documentazione di gara;
- L'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (RGPD).

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.lgs n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'Allegato I.4 del D.lgs n. 36/2023, il contratto relativo alla presente fornitura non è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo poiché sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000.

Per la ASST della Valcamonica
Il Direttore SC Gestione Acquisti
(Provveditorato-Economato)
(Ing. Francesco Mazzoli)
F.to digitalmente

Per Gamma Darfo s.r.l.
Nella persona di Albertinelli Mirco in qualità di
Legale Rappresentante
F.to digitalmente